

SUL DIRITTO ALL'IDENTITÀ PERSONALE

UGO NATOLI

RIFLESSIONI INTRODUTTIVE

1. Non mi sono mai occupato di diritti della personalità, se non in via puramente incidentale, come può accadere a chiunque. Tanto meno, perciò, del « diritto all'identità personale ». Debbo, anzi, dire che, in proposito, mi è già sembrato di dover condividere un certo generalizzato scetticismo, sino a quando la mia attenzione non si è fermata su due fatti, espressione entrambi, pur nella loro diversità, di una medesima prassi di polizia, anche se in atto in paesi tra loro a distanza oceanica. Non so cosa accada nel nostro e, in mancanza di elementi di prova, mi astengo dal formulare ipotesi. Mi riferisco invece, a quel che, secondo notizie di stampa, mai sufficientemente smentite, avviene in Unione Sovietica, dove « dissidenti » vengono internati in ospedali psichiatrici, come malati di mente, e sottoposti a « cure » che dovrebbero farli tornare alla « normalità », modificando, in defi-

* I cinque scritti che qui si pubblicano costituiscono l'introduzione e alcune delle comunicazioni alla giornata di studi « Onore, reputazione e identità personale. Bilancio di dieci anni di riflessione sui diritti della personalità » svoltasi a Genova il 4 febbraio 1984 e organizzata dal Centro di Iniziativa giuridica Piero Calamandrei, dall'Istituto giuridico della Facoltà di economia e dall'Istituto di diritto privato della Facoltà di

Giurisprudenza dell'Università di Genova.

Alcune altre comunicazioni sono già state, altrove, pubblicate: G.B. FERRI, *Oggetto del diritto della personalità e danno non patrimoniale*, in *Riv. dir. comm.*, 1984, I, 137; S. PATTI, *Aspetti oggettivi e soggettivi dell'identità sessuale*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1984, 335; R. TOMMASINI, *Identità personale tra immagine e onore: autonomia del valore e utilità dello schema*, in *Rass. dir. civ.*, 1985.

nitiva, proprio la loro identità personale; e a quel che, sulla base di documenti ufficiali, appare accadere nel c.d. paese della libertà per eccellenza, cioè negli Stati Uniti di America, secondo il racconto fattone del capo dei « black lawyers » (cfr. LENNOX HINDS, *Illusion of justice*, ovvero *Human rights violations in the U.S.A.*, School of social Work, University of Iowa, 1980). Mi sia consentito qualche significativo riferimento a questo racconto. Si tratta di certi procedimenti del F.B.I. (sigla a tutti nota non foss'altro che attraverso i « mass media » e, in particolare, la televisione, che ne decanta quotidianamente le incommensurabili virtù) e, in particolare, al suo programma denominato « Cointelpro » (traducibile come « Counterintelligente program »), quale risulta dalle circolari trasmesse agli uffici periferici e contenenti le istruzioni relative ai mezzi da impiegare contro questo o quel gruppo di « dissidenti », genericamente definiti « hate groups » e riguardanti, per lo più (ma non esclusivamente) gente di colore (Black Nationalists, Black Panthers etc.). Lo scopo di un simile programma è ufficialmente diretto « to expose, disrupt, misdirect, discredit or otherwise neutralize the activities of... (those) organisations and groupings, their leadership, spokesmen, membership and supporters » e, in particolare, ad impedire la nascita di « messiahs », di capi in grado di svolgere una influenza determinante su altri. D'onde la necessità, secondo le suddette istruzioni, di impedire a costoro « to gain respectability » « by discrediting them » in tutti i modi di volta in volta ritenuti più efficaci (dalla diffamazione a mezzo di telefonate anonime, alla diffusione di false notizie tendenti a ridicolizzare l'interessato, a creare intorno a lui un alone di sospetto e di disprezzo, senza escludere le false accuse di reati comuni sostenute con testimoni comprati, per finire con le minacce di vario genere, non escluso quello fisico). Si vuole, in realtà, la distruzione della personalità dell'individuo preso di mira, attraverso l'alterazione, più o meno profonda, della sua vera identità sociale, etica e culturale, il tutto con gli strumenti più « sophisticated »; da usare, s'intende, in modo diverso a secondo dei casi.

Non posso qui indugiare in un'esposizione dei molti casi ricordati nel libro o dei nomi ricorrenti, molti del resto, conosciuti, anche di qua dall'Oceano. Certo è che la sua lettura mi ha spinto a riflettere su un tema, la cui rilevanza mi era sfuggita e che è, appunto, quello di cui abbiamo discusso.

2. Quanto ho appena accennato mi pare sia sufficientemente indicativo di una ormai radicata mia convinzione relativa alla, non solo astratta, prospettabilità di un interesse sostanziale, che stia accanto e vada oltre quelli, sin troppo noti, all'onore e alla reputazione; e che, al pari degli stessi, debba essere oggetto di congrua tutela. Alludo, appunto, all'interesse, che ogni soggetto ha a mantenere intatta la propria identità, espressione sintetica del suo modo di essere complessivo sul piano della società in cui vive e si muove.

Esprimere una simile convinzione non significa, però, ancora che quell'interesse sia veramente oggetto di una determinata previsione normativa, o, comunque, inquadrabile, e con autonoma rilevanza, nella stessa; che, cioè, esso dia luogo ad una vera situazione giuridica soggettiva e di che specie.

Onore e reputazione hanno una loro specifica collocazione sul piano dell'ordinamento positivo. E ci si può anche domandare, come qui è stato fatto, se essi abbiano lo stesso significato per il diritto privato e per il diritto penale o se, invece, si presentino diversamente nei due campi. Ma una simile ricerca sarebbe, a mio parere, totalmente infruttuosa se, proprio da essa, volesse farsi dipendere l'identificazione della tutela di un bene diverso, quale dovrebbe essere l'identità personale.

Una prima indicazione positiva della particolare rilevanza positiva di tale bene, a me sembra, può dedursi dalla previsione del delitto di plagio (art. 603 cod. pen.), cioè di una fattispecie, nella quale viene ad essere mortificata ed annullata proprio la vera identità della vittima, ridotta « in totale stato di soggezione », in uno stato del tutto simile a quello dei « dissidenti », ai quali ho accennato all'inizio.

Certo, non c'è bisogno di arrivare a questo punto, perché l'identità di una persona possa ritenersi compromessa, ma sicuramente occorre qualcosa di più, che una semplice lesione del suo onore o della sua reputazione. E non si può dire *a priori* quando debba ritenersi superata la linea di demarcazione; né qui una simile operazione potrebbe interessare, mentre interessa assai di più identificare altre e, possibilmente, più qualificate fonti della positiva rilevanza del bene in questione. E ciò a prescindere dal se poi tale bene debba essere considerato come oggetto di un vero e proprio diritto soggettivo (e quale) ovvero di altra situazione giuridica soggettiva comunque tutelabile; il che potrebbe, ai fini di un'eventuale azione di risarcimento *ex art.* 2043 cod. civ., anche essere indifferente, atteso l'ampio significato, che sempre più si va attribuendo alla « ingiustizia del danno », cui quella stessa disposizione fa riferimento.

3. Si è fatto, al fine appena accennato, appello all'art. 2 della Costituzione, dove, come sappiamo, sono contenuti il riconoscimento dei « diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità »; ma se si guarda alla lettera dei vari cataloghi contenuti nei vari patti internazionali o nelle Carte nazionali, compresa la nostra, relativi a quei diritti, la formula della « identità personale » si cercherà invano.

È, tuttavia, assai significativo che lo stesso art. 2 prospetti una sorta di considerazione globale della persona umana, guardandola non soltanto nella sua individualità separata, ma nelle caratteristiche, che essa presenta muovendosi nella(e) società circostante(i) e che sintetizza, appunto, facendo riferimento alla « personalità » dell'uomo.

Non è, forse inutile ricordare che, apparentemente nello stesso senso, l'art. 6 della dichiarazione dell'O.N.U. del 1948 affermava che « ogni individuo ha diritto in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità giuridica », proposizione che ricompare all'art. 16 dei Patti sui diritti civili e politici del 1966 (« chacun a droit à la reconnaissance en tout lieux de sa personnalité juridique »). Ci si trova, dunque, di fronte ad una sorta di « clausola generale », capace di attrarre e rendere rilevanti tutti i vari aspetti, nei quali si manifesta la vita sociale della persona, sia poi che tali aspetti si considerino singolarmente come espressioni di altrettanti diritti soggettivi o di altrettante libertà (ma, comunque si vogliano denominare, la sostanza del fenomeno non cambia), sia che, invece, si considerino come espressioni diverse di un unico diritto soggettivo — appunto il diritto della « personalità » —, che valga a fornire la rappresentazione complessiva e globale della posizione del soggetto-individuo, in quanto tale, nell'ordinamento giuridico. Una situazione fatta di momenti positivamente ben identificati e di momenti deducibili dal sistema, sulla base di una valutazione delle varie « clausole » « le une per mezzo delle altre » e tenendo conto anche della progressiva evoluzione dei rapporti sociali, come chiaramente richiesto dalla norma-base dell'art. 3, comma 2.

4. Per mio conto, sono stato sempre convinto della imprescindibilità di una interpretazione, che non sia puramente atomistica, che non si fermi alla singola norma, ma che guardi, invece, sempre al sistema inquadrando nel sistema ogni norma. Un metodo, com'è noto, sin troppo spesso ignorato o trascurato, per pura pigrizia o per altre (e non confessabili) ragioni.

Quanto ho appena accennato è, del resto, tanto più necessario, giacché è dallo stesso sistema, che possono e debbono dedursi i « valori », che debbono stare alla base della valutazione in positivo o in negativo dei vari fatti e delle diverse situazioni conseguenziali.

Qui, a convalidare l'affermazione della rilevanza positiva del bene relativo all'identità personale, si è ricordato che la nostra Carta costituzionale ripetutamente afferma la necessità della tutela di quella « qualità » della persona umana, che è la sua « dignità ». È bene precisare che nelle tre norme (3, comma 1; 36, comma 1; 41, comma 2), in cui ciò avviene, il significato del riferimento assume sfumature diverse. Il più elementare si ha nell'art. 36, dove si auspica per il lavoratore (e per la sua famiglia) una « esistenza libera e dignitosa », degna, cioè, di un essere umano, o, più precisamente, di come dovrebbe essere la vita di chi è considerato tale. In realtà, nella formula appena riferita, il momento più rilevante è dato dal primo termine (libertà), anziché dal secondo (dignità), che sembra, piuttosto, richiamare l'instaurazione di una organizzazione di tipo prevalentemente materialistico. Ciò spiega, forse, perché l'indicazione della norma si sia tradotta, in pratica, nel riconoscimento del diritto del

lavoratore a una retribuzione « sufficiente », dove « sufficienza » è parsa in concreto equivalente a « minimo vitale ». Conclusione, certo, non conforme allo spirito della previsione costituzionale, ma, tutto sommato, lodevole, se si tiene conto della forte pressione esercitata sui giudici, che l'hanno affermata, affinché tornassero a riesaminare la questione per negare ogni rilevanza alla norma della Costituzione.

Nelle altre due norme il termine « dignità » ha sicuramente un significato più ricco. Già nell'art. 3 indica l'esigenza del pieno rispetto della individualità di ognuno e con tutte le sue prerogative. Ma è, a mio avviso, nell'art. 41, comma 2, che è contenuta l'indicazione più rilevante; là dove si afferma che una certa attività (per intenderci quella che è esercizio della libertà di iniziativa economica privata) non può svolgersi in modo da mortificare, non solo l'utilità sociale, ma anche « la libertà e la dignità umana », indicazione, che chiaramente comprende tutte le caratteristiche positive della personalità dell'individuo, considerate globalmente in un particolare complesso sociale, quale è il luogo di lavoro, dove il singolo si inserisce, non come uno qualsiasi, ma come « quel tale », cioè, con una sua identità. La « storia » di certe schedature ne dovrebbe rappresentare, pur se in negativo, la migliore dimostrazione.

5. Come voi sapete, io non sono che un « civilista » e, poiché parliamo di Costituzione, potrei anche considerarmi un non addetto ai lavori. E questo dovrei fare, se dessi retta al mio amico Rescigno, che or ora sembrava essere orripilato da ogni tentativo di « costituzionalismo civilistico » o, comunque da una interpretazione « costituzional-civilistica ». Non so se egli pensi che tra le varie discipline ci siano dei compartimenti stagni e non superabili. Se fosse così, cosa che non credo, non sarei d'accordo con lui, tanto più che qui si tratta dei principi e delle strutture fondamentali di tutto il nostro ordinamento, che, a dispetto di tutte le possibili « specializzazioni », a nessuno è lecito ignorare o, comunque, considerare campo riservato all'altrui « competenza ». Né può disconoscersi che è stato, proprio applicando il c.d. metodo costituzional-civilistico, ma che io più semplicemente chiamerei di interpretazione sistematica, che certi principi della Costituzione (e i « lavoristi » lo sanno bene) hanno trovato pratica applicazione ad opera dei giudici o è stato convinto lo stesso legislatore a emanare certe nuove discipline per una loro più piena attuazione.

Vorrei ora aggiungere che con lo stesso metodo è possibile, non solo ampliare il campo degli interessi garantiti e tutelati, ma anche identificare i limiti che sono propri (e direi naturalmente) dei singoli diritti o delle singole libertà. Se, ad es., ci si trovi di fronte a situazioni diverse ugualmente garantite, ma che possono, in concreto, trovarsi in conflitto (e qui si tratta, da una parte di quella situazione soggettiva, autonoma o meno, rapportata alla personalità dell'individuo e che

trova il suo fulcro nel bene-identità e, dall'altra, del diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero; degli artt. 2 e 21 della Costituzione), le soluzioni in pratica possibili per il superamento del conflitto possono essere diverse e vanno dall'affermazione del maggior valore dell'una o dell'altra norma (e si potrebbe essere tentati di preferire la prima perché appartenente ai principi fondamentali, ovvero la seconda perché di contenuto più determinato) al tentativo di una conciliazione della loro coesistenza. E a me sembra che la soluzione non possa che essere in quest'ultimo senso, a meno che non si voglia affermare che il nostro ordinamento non è che un cumulo di contraddizioni, di disposizioni buttate giù a casaccio e in perenne guerra reciproca. Che è il risultato, al quale inevitabilmente giunge ogni interpretazione di tipo puramente atomistico e che perda di vista il sistema.

Un simile risultato sarebbe però, inammissibile per un civilista, ma lo sarebbe, altresì, e forse ancora di più, — me lo consenta il collega Fois — anche per un costituzionalista.

Occorre dunque, ripeto, ricercare i limiti che sono propri delle singole situazioni e che discendono anche dalla coesistenza di altre situazioni. Ma questo non vuol dire, come non di rado si fa (e, sia detto per incidens, non « gratuitamente »), che si vogliano « funzionalizzare » certe situazioni, trasformandole da diritti in doveri, obblighi e via discorrendo. Discorso sicuramente impressionistico, ma del tutto insensato e che tale si riconosce quando si afferma (sia pure con diverso riferimento, ma anche questa volta non in modo gratuito o senza scopo) che, proprio perché una certa situazione soggettiva ha l'essenza del diritto soggettivo, ha e non può non avere dei limiti. Sarebbe certamente interessante esaminare perché a volte si ragioni in un modo e a volte nell'altro. Ma non ne è questa la sede: a me basta dire che ritengo, in linea di massima, più esatto il secondo punto di vista. Il che, in definitiva, significa che, a mio avviso, anche la tutela del bene-identità personale, come l'esercizio del diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero incontrano necessariamente dei limiti. Intanto come ho già detto, per il solo fatto della loro coesistenza. È chiaro, però, che questo non può precisarsi *a priori*.

6. Prima di chiudere, vorrei accennare ad un'ultima questione, a quella relativa al risarcimento dei danni *ex art.* 2059 cod. civ. S'intende che essa si pone in quanto i danni da risarcire in caso di lesione del diritto all'identità personale (o, se si preferisce, di quel bene « identità personale », che sarebbe in ogni caso coperto dalla tutela accordata alla « personalità » dell'uomo, considerata nel suo complesso), debbano ritenersi « non patrimoniali » e, perciò sottrarsi alla normale valutazione *ex artt.* 2056, 1223, 1226 e 1227 cod. civ. Posta questa premessa, se fossimo ancora al tempo in cui si poneva la questione relativa al se la Carta Costituzionale, in quanto legge successiva, potesse provocare l'abrogazione di leggi precedenti a norma dell'art. 15 delle disposizioni sulla legge in genere, e, più specificamente, per incompatibilità con i nuovi principi sanciti nella stessa Carta,

non avrei dubbi nell'affermare l'avvenuta abrogazione dell'art. 2059 per evidente incompatibilità con l'art. 2 e con tutte le altre disposizioni nelle quali trova attuazione la garanzia della persona umana.

Una simile conclusione (anche se, a mio avviso del tutto logica e naturale) deve però oggi praticamente essere esclusa, ritenendosi, ormai, sempre (cioè non soltanto per le nuove leggi), ai fini della eliminazione di una qualsiasi norma del resto del sistema, necessaria una dichiarazione di incostituzionalità, da parte della Corte Costituzionale, che tuttavia, quanto all'art. 2059 cit. è già andata in diverso avviso (26 luglio 1977, n. 87 e 88). Ma non sarebbe male, io penso, che un qualche altro giudice risolvesse la questione. Non è detto, infatti, che la Corte debba necessariamente attenersi a quanto (e non senza ambiguità) già deciso. Trovandosi di fronte a critiche sicuramente non irrilevanti, non può escludersi che essa, *re melius perpensa*, ritorni sui suoi passi e adotti una nuova e diversa conclusione.